



N. **253** del Registro delibere

CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: *Conclusione della Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), della Variante n.68 al PRGC, riguardante la ridefinizione di perimetri di zone S e viabilità esistente e modifiche agli artt. 17, 19 e 22 delle Norme Tecniche di Attuazione con introduzione della destinazione d'uso alberghiera in zona S2h di lungomare Riva.*

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventidue** del mese di **agosto**, alle ore 09:00 nella sede comunale, in seguito a convocazione, si riunisce la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

				presente	assente
1)	GIORGI	Laura	- Sindaco	X	
2)	LA PLACA	Manuel Massimiliano	- Vice Sindaco	X	
3)	BIDIN	Marina	- Assessore	X	
4)	CODROMAZ	Alessio	- Assessore	X	
5)	DONÀ	Marco	- Assessore	X	
6)	IERMANO	Giovanni	- Assessore	X	
7)	PORTELLO	Liliana	- Assessore	X	

Presiede Laura GIORGI nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Dott. Nicola GAMBINO nella sua qualità di Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente espone l'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione agli atti, sulla quale sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Lignano Sabbiadoro, 21/08/2024

La Responsabile U.O. Urbanistica,
Edilizia Privata, S.U.E. e Demanio
arch. Cristina DRIUSSO
(atto originale firmato digitalmente)

LA GIUNTA COMUNALE

Proponente: Assessore Iermano.

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006, n.152 “Norme in materia ambientale” che disciplina la Valutazione ambientale strategica (VAS) che riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e stabilisce che la VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione e approvazione dei piani e programmi;

VISTA la DGR n. 2627 del 29/12/2015 “Indirizzi generali per i processi di Valutazione ambientale strategica concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli Enti locali e agli altri Enti pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”;

VISTA la L.R n. 16 del 5 dicembre 2008 “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo” e in particolare l'art. 4 che attribuisce alla Giunta comunale la qualifica di Autorità competente ai sensi degli art. 5 comma 1, lett. p del D.Lgs.152/2006;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 80 del 28/03/2024 di Avvio dalla procedura di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), che individua i seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nello specifico la Servizio Difesa del suolo e il Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica;
- l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale;
- l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA FVG;

DATO ATTO dell'invio della richiesta di parere di competenza inviata ai suddetti soggetti competenti con nota prot. n. 11935 del 04/04/2024;

VISTI i seguenti pareri e osservazioni pervenuti al protocollo comunale:

- parere di competenza dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, prot. n. 15708 del 30/04/2024, con il quale *“lo scrivente [...] ritiene che non vi sia necessità di assoggettare questa variante alla procedura di “Valutazione Ambientale Strategica”;*
- parere di competenza di ARPA FVG, prot. n. 16578 del 07/05/2024, corredato da osservazioni al progetto presentato;
- parere di competenza della Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – Servizio Valutazioni Ambientali, prot. n. 16590 del 07/05/2024, con il quale *“si ritiene che il piano in oggetto, non richieda l'assoggettamento a procedura di Valutazione ambientale strategica [...] in quanto non introduce potenziali effetti significativi sull'ambiente.”;*

VISTA la nota pervenuta dallo studio PROGECO PLAN S.R.L., con prot. n. 26479 del 11/07/2024, di riscontro ai pareri ricevuti;

RICHIAMATI i contenuti delle osservazioni pervenute da ARPA FVG:

1. in merito alla frammentazione delle varianti

si riporta il seguente estratto:

“Nell’Elaborato Unico di Variante si legge: “si premette che la Variante Generale n. 40 al PRGC di Lignano Sabbiadoro è stata già sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica [...]; al fine di un’appropriata valutazione dello stato Ante e Post Operam sarebbe stato utile disporre della documentazione sopraccitata e dei risultati del monitoraggio di VAS.

Nella Relazione Illustrativa pag. 6 si legge che l’intervento di “riqualificazione funzionale del tratto di lungomare Riccardo Riva con l’introduzione di una rotatoria, la ridefinizione in sede propria della pista ciclabile, la sistemazione dei parcheggi e percorsi pedonali, [...] è da realizzarsi con separato progetto”. [...] si ritiene svantaggioso frammentare le varianti al PRGC e le successive procedure di valutazione annesse, limitando la visione e la valutazione d’insieme, peculiari della Valutazione Ambientale Strategica.”

al riguardo lo studio PROGECO PLAN S.R.L., estensore della Variante, controdeduce come di seguito:

“La documentazione inerente la VAS afferente la Variante generale n. 40 al PRGC, [...], è in possesso dell’Amministrazione procedente, la quale perciò è in grado di svolgere le debite valutazioni comparative Ante e Post Operam.

Premesso che la Relazione Illustrativa riguarda una prefigurazione preliminare dell’intervento allo studio del proponente e non fa parte degli elaborati della variante n. 68 in esame, si osserva che l’intervento di riqualificazione viabilistica ivi citato a pag. 6 riguarda principalmente la realizzazione di una rotatoria ricadente su sedime già destinato a viabilità del vigente PRGC e come tale esplicitamente prevista dal Piano Generale del Traffico Urbano vigente (citato a pag. 14 e segg. della Relazione). Rispetto a tale situazione la variante si limita a modeste variazioni sul bordo sud del predetto sedime viario, (vedasi punti 3 e 4 a pag. 7 e fig. 1 a pag. 8 dell’Elaborato Unico), senza compromettere la funzionalità dell’opera ed anzi dimostrandone la fattibilità. Fermo restando che tali modifiche sono comprese nella variante, che perciò risulta unitaria e non frammentata, va da sé che quanto alle procedure in fase di progetto e di realizzazione, trattandosi di opera pubblica è naturale che queste siano diverse e separate rispetto a quelle inerenti l’edificio “Kursaal”. ”;

2. in merito allo stralcio dell’obbligo di riscaldamento a gas di rete

si riporta il seguente estratto:

“si valuta positivamente la modifica all’art. 19 delle NTA, che prevede lo “stralcio dell’obbligo di impianto di riscaldamento alimentato a gas di rete urbana per le opere di destinazione d’uso alberghiera e residenziale turistica” [...];

al riguardo lo studio PROGECO PLAN S.R.L., estensore della Variante, controdeduce come di seguito:

“Si prende atto della valutazione positiva espressa sul punto.”

3. in merito alla problematica dell’innalzamento del livello del mare

si riporta il seguente estratto:

“si ritiene necessario valutare attentamente la problematica dell’innalzamento del livello del mare legato al cambiamento climatico.”;

al riguardo lo studio PROGECO PLAN S.R.L., estensore della Variante, controdeduce come di seguito:

“L’edificio “Kursaal” in riva al mare è esistente da decenni e confermato nello strumento urbanistico vigente. L’introduzione dell’uso alberghiero contemplata dalla variante non ne modifica sostanzialmente le dimensioni e prevede un, seppur limitato, arretramento rispetto alla battigia. Il fatto che si preveda (nel progetto e non come obbligo della variante) una demolizione e ricostruzione, anziché una ristrutturazione non distruttiva, deriva da valutazioni tecnico economiche sulla convenienza di tale tipo d’intervento, sia in rapporto alle condizioni attuali del manufatto, sia alla diversa distribuzione funzionale degli spazi. L’intervento dovrà comunque rispettare quanto previsto e prescritto dal Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) (pagg. 21- 24 dell’Elaborato Unico di Variante).”;

4. in merito all’asportazione di materiali da demolizioni e scavi

si riporta il seguente estratto:

“si raccomanda nell’individuazione del sistema di trattamento idoneo, di tenere conto delle condizioni di vulnerabilità del substrato, e delle caratteristiche del corpo idrico adiacente, [...]”.

Per quanto riguarda il materiale da scavo prodotto durante i lavori, esso dovrà essere gestito secondo quanto previsto dal D.P.R. 120/2017 del 13/06/2017 [...]. Pertanto il materiale scavato andrà:

- utilizzato in situ se sussistono i requisiti di cui all’art. 185 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (ovvero se è dimostrato che tale materiale non risulta contaminato rif. art. 24 D.P.R. 120/2017);*
- utilizzato fuori sito come terre e rocce da scavo rispettando quanto previsto dal D.P.R. 120/2017 (art. 21 per i cantieri di piccole dimensioni e art. 22 per i cantieri di grandi dimensioni);*
- gestito come rifiuto e quindi avviato a recupero e/o smaltimento secondo la normativa vigente. [...] Si ricorda comunque che la verifica della qualità ambientale del materiale da scavo andrà effettuata in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell’inizio dei lavori.”;*

al riguardo lo studio PROGECO PLAN S.R.L., estensore della Variante, controdeduce come di seguito:

“Si prende atto di quanto segnalato sia per la fase di progettazione esecutiva, sia in quella di cantiere, anche per quanto riguarda l’argomento “terre e rocce da scavo” citato in paragrafi successivi della nota ARPA.”;

5. in merito all’incremento dei carichi insediativi e al trattamento dei reflui

si riporta il seguente estratto:

“la scrivente Agenzia suole indicare [...], che i nuovi insediamenti vengano pianificati in aree dotate di rete fognaria provvista di impianto di trattamento finale di depurazione adeguatamente dimensionato in base alle informazioni riguardanti il carico insediativo previsto; attualmente tali informazioni non vengono fornite.

Secondo la Direttiva V del PPR (Piano Paesaggistico Regionale), si prevede “l’adozione di sistemi per la raccolta delle acque piovane e la dotazione di una rete idrica fognaria duale nonché l’adozione di sistemi di riciclo delle acque reflue e di sistemi di fitodepurazione, laddove la situazione geomorfologica lo consenta”; la direttiva viene commentata come di seguito: “la situazione geomorfologica non lo consente” (pag. 39 Elaborato Unico).

A tale riguardo si evidenzia che sarebbe stato opportuno motivare la suddetta affermazione in modo da fornire un quadro completo della situazione ambientale attuale.”;

al riguardo lo studio PROGECO PLAN S.R.L., estensore della Variante, controdeduce come di seguito:

“L’incremento dei carichi insediativi rimane entro i limiti già previsti e valutati in sede di obiettivi e strategie del PRGC, rispetto ai quali la variante non introduce modifiche significative rispetto alla situazione esistente. Quanto ai reflui, il sedime è allacciato alla pubblica fognatura, che recapita all’impianto di depurazione comunale. La situazione geomorfologica non consente adozione di sistemi di riciclo delle acque reflue e di sistemi di fitodepurazione per mancanza di superfici scoperte disponibili, mentre la rete fognaria dell’intero territorio comunale è di tipo misto e non duale.”;

6. in merito all’inquinamento acustico

si riporta il seguente estratto:

“è necessario verificare l’adeguatezza della classe acustica assegnata all’area dal PCCA approvato e, se del caso, provvedere ad apportare le necessarie modifiche allo stesso. [...]”;

al riguardo lo studio PROGECO PLAN S.R.L., estensore della Variante, controdeduce come di seguito:

“Il Kursaal ricade nell’area di possibile criticità “F” tra viale delle Terme e il lungomare Adriatico (pagg. 18-19 dell’EUV), ma si ritiene che l’eliminazione dell’attuale discoteca (come previsto dalla variante) possa contribuire a ridurre significativamente tale criticità.”;

7. in merito all’inquinamento luminoso

si riporta il seguente estratto:

“ricorda che tali impianti sono soggetti all’applicazione della L.R. 15/07 ss.mm.ii. in materia di contenimento dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico che prevede il regime dell’autorizzazione comunale, la redazione di un progetto illuminotecnico e la certificazione del progettista di rispondenza alla legge medesima (artt. 5-6).”;

al riguardo lo studio PROGECO PLAN S.R.L., estensore della Variante, controdeduce come di seguito:

“Come correttamente segnalato dall’ARPA, l’argomento formerà oggetto di progetto illuminotecnico in sede di richiesta del permesso di costruire.”;

8. in merito alle incongruenze testuali

si riporta il seguente estratto:

“Riguardo le modifiche alle NTA, si evidenzia un disallineamento tra l'Elaborato Unico di variante (pag. 49) e la Relazione Istruttoria di Variante (pag. 5) che riporta modifiche aggiuntive all'articolo 17 e che si presuppone non siano state considerate nell'Elaborato Unico di Variante.”

al riguardo lo studio PROGECO PLAN S.R.L., estensore della Variante, controdeduce come di seguito:

“Dato che l'Elaborato Unico di Variante (pag. 49) è antecedente la Relazione Istruttoria (non disponibile per chi scrive), risulta evidente che i contenuti della variante in versione definitiva saranno quelli derivanti dal testo base integrato con le modifiche apportate dal Consiglio Comunale in sede di adozione e successiva approvazione.”

RITENUTO che le osservazioni espresse da ARPA FVG, siano da considerarsi delle raccomandazioni da osservare in fase di attuazione della Variante, come come riportato nelle note dello studio PROGECO PLAN S.R.L.,

DATO ATTO che le forme di pubblicità della verifica di assoggettabilità sono espletate nella procedura di adozione della Variante stessa, ai sensi della L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii;

DATO ATTO che durante il periodo pubblicazione non sono pervenute osservazioni relative alla procedura di assoggettabilità della Variante alla VAS;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di prendere atto dei seguenti pareri e osservazioni di competenza pervenuti al protocollo comunale:

- parere dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, prot. n. 15708 del 30/04/2024;
- parere di ARPA FVG, prot. n. 16578 del 07/05/2024;
- parere della Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – Servizio Valutazioni Ambientali, prot. n. 16590 del 07/05/2024;

2. di fare propria la nota di recepimento dei pareri e delle osservazioni suddetti, dell'arc. Giuseppe Gentile, dello studio PROGECO PLAN S.R.L., estensore della Variante;

3. di escludere che la Variante n.68 al PRGC, riguardante la ridefinizione di perimetri di zone S e viabilità esistente e modifiche agli artt. 17, 19 e 22 delle Norme Tecniche di Attuazione con introduzione della destinazione d'uso alberghiera in zona S2h di lungomare Riva, debba essere assoggetta alla procedura completa di VAS, ai sensi dell'art. 13-18 del D.Lgs. 152/2006;

4. di incaricare la Responsabile dell'Ufficio competente di sovrintendere all'espletamento delle procedure conseguenti.

Con separata unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. 21/2003, come sostituito dell'art. 17 – comma 12 - della L.R. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

Laura GIORGI

Atto originale firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Nicola GAMBINO

Atto originale firmato digitalmente